

## FONTE DEL “DURF” CHE RICHIEDE LA PATENTE A CREDITI

Il “DURF”, o “Documento Unico di Regolarità Fiscale” detto anche DURC Fiscale introdotto con efficacia dal 1.1.2020 dall’art. 4 del DL n.124 del 26.10. 2019 (conv. in L. 19.12.2019 n. 157).

Questo DL ha aggiunto al D.Lgs. n.241/1997 il nuovo art. 17- bis con il comma 5 che è il DURF.

Il D.l.gs. 241/1997 è rubricato “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.”

### Art. 17-bis

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera).

1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, i soggetti **I COMMITTENTI**-di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **che affidano a un’impresa o lavoratore autonomo il compimento di una o più opere o di uno o più servizi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati - che devono avere tutti i seguenti requisiti per rientrare nell’obbligo del DURF- :**

**A-di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000;**

**B-caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;**

**C- con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma,**

sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, **obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute** di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, **trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori** direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, **con distinte deleghe per ciascun committente,** senza possibilità di compensazione.

2. **Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento** di cui all’articolo 18, comma 1, **l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente** e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e **un elenco nominativo di tutti i lavoratori,** identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione **e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite**

nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione **- IL DURF-**, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
  - a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  - b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5- **IL DURF-** è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
7. ..OMISSIS...
8. ...OMISSIS

**CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 17-BIS,  
COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241**

<b>IDENTIFICAZIONE</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>NUMERO PARTITA IVA</b>		
<b>SOGGETTO DI IMPOSTA</b>				
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE				
COSTRUZIONI GENERALI				
<b>DOMICILIO FISCALE</b>				
VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.	COMUNE	PROV
VIA		3   1   0   4   4	MONTEBELLUNA	T   V

In relazione alla richiesta relativa al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pervenuta in data 18 luglio 2024 prot. n. [REDACTED], considerati i dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e quelli pervenuti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla data del 19 luglio 2024, questo Ufficio

**CERTIFICA**

che con riferimento all'ultimo giorno del mese di giugno 2024, sussistono i requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il presente certificato ha validità di quattro mesi dalla data indicata in calce ed è rilasciato ai soli fini e per gli effetti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997. In particolare, esso non produce gli effetti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (articolo 40, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183).

Montebelluna, 19 luglio 2024

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO<sup>(\*)</sup>

[REDACTED]  
(firmato digitalmente)

(\*) firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca